



ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Art. 1 - Campo di applicazione.....	1
Art. 2 - Responsabilità	1
Art. 3 - Identificazione	1
Art. 4 - Registrazione.....	1
Art. 5 - Corsi.....	2
Art. 6 - Autorizzazione	2
Art. 7 - Struttura di detenzione.....	2
Art. 8 - Cani pericolosi - Definizioni e obblighi	2
Art. 9 - Fuga.....	2
Art. 10 - Disposizioni generali.....	3
Art. 11 - Aree di svago e sfogo.....	3
Art. 12 - Norme igienico - sanitarie	3
Art. 13 - Quietè pubblica.....	4
Art. 14 - Cani incustoditi	4
Art. 15 - Morte dell'animale.....	4
Art. 16 - Tasse.....	4
Art. 17 - Eccezioni all'assoggettamento	4
Art. 18 - Ammontare della tassa	5
Art. 19 - Prelievo	5
Art. 20 - Recupero tasse arretrate	5
Art. 21 - Sanzioni	5
Art. 22 - Disposizioni finali.....	6
Art. 23 - Disposizioni abrogative	6
Art. 24 - Termini giuridici.....	6
Art. 25 - Entrata in vigore.....	6



Il **Municipio di Tresa**, richiamati,

- la Legge sui cani del 19.02.2008 (stato 1° giugno 2026) e relativo Regolamento del 30 dicembre 2025 (stato 1° giugno 2026);
- l'articolo 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- la risoluzione municipale n. 219 del 12 marzo 2026

o r d i n a:

Art. 1 - Campo di applicazione

La presente ordinazione disciplina:

1. le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune.
2. il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 – Responsabilità

1. Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
2. Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
3. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale.

Art. 3 – Identificazione

1. I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

Art. 4 – Registrazione

1. È obbligatoria la registrazione di tutti i cani.
2. Al momento della registrazione il detentore deve dimostrare di avere frequentato il corso di base per la detenzione di cani.
3. Al momento della registrazione il detentore deve fornire copia della polizza assicurativa di responsabilità civile.



Art. 5 – Corsi

1. Ogni proprietario o detentore di cani deve frequentare i corsi obbligatori previsti dalla Legge cantonale sui cani e dal rispettivo Regolamento, inclusi:
 - a. Il corso di base per la detenzione di cani: prima di acquistare o entrare in possesso di un cane, i futuri detentori di cani devono frequentare il corso di base per la detenzione di cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane negli ultimi 10 anni;
 - b. Per i detentori di razze soggette a restrizioni, il corso di istruzione e il superamento dei test attitudinali.

Art. 6 – Autorizzazione

1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
2. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
3. L'autorizzazione di detenzione deve essere richiesta prima dell'acquisto o, per i cuccioli non ceduti a terzi, entro il quarto mese di età.
4. Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune o sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 7 - Struttura di detenzione

Il municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 8 - Cani pericolosi - Definizioni e obblighi

1. Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
2. È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
3. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
4. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 9 – Fuga

1. Il proprietario o il detentore sono tenuti a adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
2. La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.



Art. 10 - Disposizioni generali

1. È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
2. Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
3. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
4. Possono fare eccezione agli obblighi di cui al cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi di Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 11 - Aree di svago e sfogo

1. Il Municipio può definire delle aree di svago riservata ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
2. I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in parte campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se opportuno il guinzaglio.

Art. 12 Norme igienico – sanitarie

1. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
2. Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
3. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
4. Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.



Art. 13 - Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere tutte le misure atte a salvaguardare la quiete pubblica e adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 14 - Cani incustoditi

1. I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati o consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.
2. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste al loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.
3. La riconsegna del cane al proprietario o al detentore potrà avvenire solo dopo il pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia.

Art. 15 - Morte dell'animale

1. In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un centro di cremazione autorizzato.
2. La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro dieci giorni dalla stessa.

Art. 16 – Tasse

Tutti i proprietari di cani, di età superiore ai 3 mesi, sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale.

Art. 17 - Eccezioni all'assoggettamento

Non sono soggetti al pagamento della tassa annuale:

- a. i detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b. i detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c. i detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre;
- d. i detentori che, dopo un cambiamento di domicilio o un cambiamento di proprietà del cane, per l'animale in oggetto possono comprovare l'avvenuto pagamento della tassa dell'anno presso il Comune di provenienza;
- e. i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità secondo l'ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità del 29 novembre 1976 (OMAI), nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
- f. i detentori di cani di servizio secondo l'articolo 69 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);



- g. i detentori di cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 10d dell'Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);
- h. i detentori di cani impiegati dalla Protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero e dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog), qualora dispongano di un attestato che ne certifichi l'impiego di interesse pubblico;
- i. gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.

Art. 18 - Ammontare della tassa

- 1. Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 100.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza nel Comune di Tresa.
- 2. Il Comune è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare CHF 40.00 al Cantone e CHF 25.00 al Fondo soccorso animali.

Art. 19 – Prelievo

- 3. La tassa viene notificata ai detentori di cani come definiti in base agli artt. 15 e 16 della presente Ordinanza ed è pagabile entro 30 giorni dalla notifica. La fattura emessa, cresciuta in giudicato, è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.
- 4. Eventuali contestazioni sono da presentare, entro 30 giorni dalla notifica della fattura, al Municipio che emanerà una formale decisione.
- 5. Sono escluse tasse pro-rata tempore.

Art. 20 - Recupero tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Autorità cantonale competente.

Art. 21 – Sanzioni

- 1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.00.
- 2. Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
 - a. inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati AMICUS: CHF 100.00, recidivo CHF 200.00;
 - b. mancata frequenza ai corsi prescritti: CHF 200.00, recidivo CHF 300.00;
 - c. la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta: CHF 100.00, recidivo CHF 200.00;
 - d. il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio: CHF 100.00, recidivo CHF 150.00;
 - e. la fuga del cane: CHF 50.00, recidivo CHF 100.00;
 - f. il mancato uso della museruola: CHF 100.00, recidivo CHF 200.00;
 - g. la mancata raccolta degli escrementi: CHF 150.00, recidivo CHF 200.00;
 - h. il disturbo della quiete: CHF 100.00, recidivo CHF 200.00;
 - i. la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago: CHF 100.00, recidivo CHF 200.00;



j. l'accesso alle aree vietate: CHF 100.00, recidivo CHF 200.00.

3. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 seguenti LOC.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 23 - Disposizioni abrogative

Sono abrogate le Ordinanze Municipali sui cani degli ex Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa.

Art. 24 – Termini giuridici

1. La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 20.03.2026 per 30 giorni.
2. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 25 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026 e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.

Per il Municipio di Tresa

La Vicesindaca

Margherita Manzini



La Segretaria

Myriam Mauri